

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL FUNZIONARIO
Gabriella Annisini (*)
Firma su Documento Direttivo

VERBALE ASSEMBLEA DELLA CONTRADA DI SAN GIUSTO.

In data 25 Marzo 2021 alle ore 21.00 in prima convocazione ed alle ore 21,30 in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea della Contrada di San Giusto.

Sono presenti i signori:

Fulceri Stefano, Gabellieri Anna Maria, Gronchi Rolando, Giannelli Brunella, Friani Giuliano, Leonardi Ines, Bianchi Elena, Barbafiera Ilaria, Tamburini Marco, Pantani Francesco, Pergola Nico, Nardi Katiuscia, Gregorietti Roberta, Dell'Omo Tiziana, Giustarini Sandro, Fulceri Piero, Ferri Stefania, Fulceri Laura, Fieri Dario, Rosa Giorgio, Bernardeschi Marusca, Bigongiari Fulvio, Ricciardi Giuliana, Bigazzi Marco, Gazzina Graziana, Nardi Lunella, Capezzuoli Alessia, Pizzonia Roberta, Bertagni Sonia, Rosi Valentina, Vanni Bianca, Gronchi Alessandra, Bavasso Cristina.

Il numero dei soci presenti è 33, pertanto la seduta è valida e può essere effettuata la votazione del nuovo Statuto della Contrada.

La consigliera Elena Bianchi legge a voce alta il testo del nuovo Statuto.

Dopo la lettura, prende la parola il Balitore della Contrada, Fulceri Stefano, che invita ad intervenire chi vuole fare osservazioni, porre domande o chiedere chiarimenti.

Chiede di parlare Bigongiari Fulvio, propone di utilizzare l'elenco dei votanti alle più recenti elezioni del Consiglio Direttivo della Contrada, per stilare il primo elenco degli associati alla Contrada.

Bigongiari inoltre propone di modificare l'art.7 dello Statuto in cui si dice che l'Assemblea si riunisce entro il giorno 28 febbraio dell'anno in cui si svolgono le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, visto che queste devono svolgersi entro la fine del mese di gennaio dello stesso anno.

Bigongiari inoltre chiede di modificare l'articolo n.10 nella sezione dedicata al Collegio dei Maggiorenti: dove si dice che coloro che hanno ricoperto la carica di Balitore o Vicario fanno parte del Collegio dei Maggiorenti, propone di inserire 'purché non facciano parte del Consiglio direttivo in carica'.

Nessuno dei presenti chiede di intervenire, pertanto si procede con la votazione, per chiamata: lo Statuto, con le modifiche proposte, è approvato dall'Assemblea all'unanimità.

Il Balitore saluta e ringrazia gli intervenuti e dichiara la seduta conclusa alle ore 22,30.

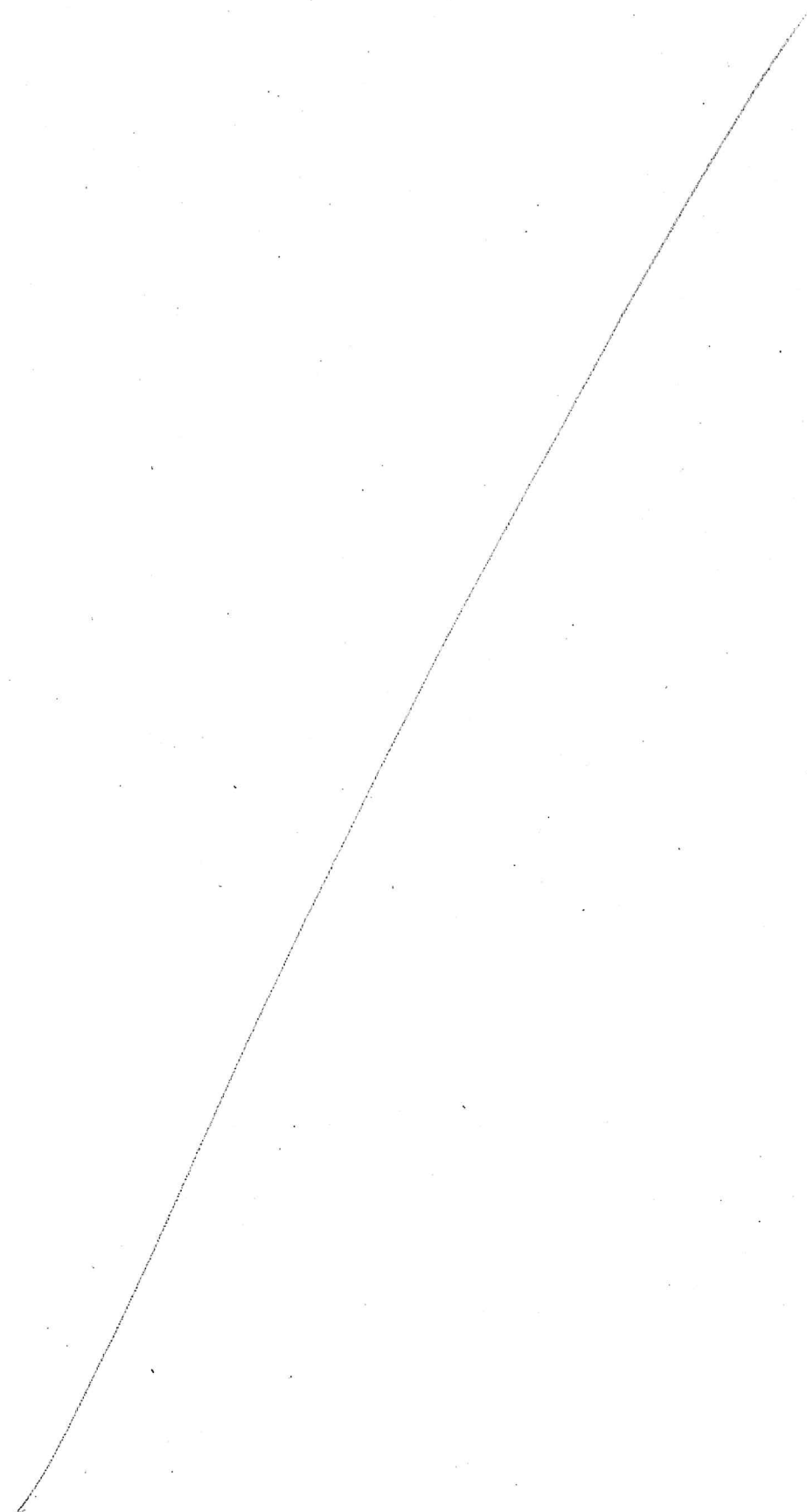


A NOME DI TUTTA
L'ASSEMBLEA
IL BALITORE

[Firma]

CONTRADA SAN GIUSTO
B.go San Giusto, 55
56048 VOLTERRA (PI)

0 1 22 018266 785 4



STATUTO

Premessa

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Dopo la decisione di adeguare gli statuti del Comitato delle Contrade della città di Volterra, delle Contrade che lo costituiscono e della Compagnia Balestrieri alla legge sul terzo settore, se ne dà attuazione con la sottoscrizione del presente nuovo statuto.

La contrada San Giusto, quale parte integrante del Comitato, riconosce gli scopi del Comitato delle Contrade della città di Volterra e s'impegna a promuoverne l'attività.

Identifica nel Comitato delle Contrade della città di Volterra la funzione di coordinamento fra tutte le Contrade, la Compagnia Balestrieri e le associazioni che ne faranno parte, oltre che di raccordo nei confronti degli Enti e delle Associazioni esterne al Comitato stesso.

La Contrada si impegna a rispettare lo statuto del Comitato delle Contrade della città di Volterra ed i suoi regolamenti.

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

Delle Origini della Contrada

La contrada di San Giusto è una delle otto Contrade di Volterra. È ricostituita a far data dal 4 ottobre 1999 stessa data nella quale è stato redatto lo statuto.

Ad oggi la Contrada si dà la forma, ai sensi del *Codice civile* e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, di associazione avente la seguente *denominazione*: **"Contrada San Giusto A.P.S."**, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Volterra, Borgo San Giusto 55 e con *durata illimitata*.

Dell'Emblema e dei colori

I colori dell'associazione sono il bianco e l'oro, con ornamenti rossi, verdi e amaranto. Il suo stemma è costituito dalla figura di San Giusto, Vescovo, Patrono di Volterra, in campo bianco bordato di giallo, sovrastante gli stemmi delle Contrade di Prato Marzio e Montebradoni-Val Guinizinga.

Della Festa del Titolare

L'associazione celebra la propria la propria festa il 5 GIUGNO, giorno dedicato a San Giusto, Patrono della città e della Contrada.

Della Sede

L'associazione ha, dal momento della sua costituzione, la propria sede in Borgo San Giusto al numero civico 55. La Contrada potrà comunque in ogni momento scegliere una sede diversa.

Art. 2

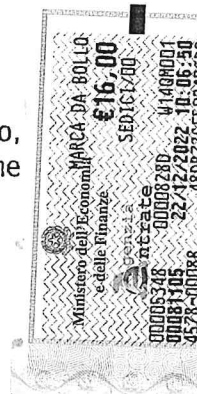
(Scopo, finalità e attività)

Dei Fini dell'associazione

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".



La Contrada di San Giusto A.P.S. è una libera associazione, apartitica e aconfessionale, senza distinzione di razza e di sesso.

Gli scopi sono quelli di tener uniti e affratellati i cittadini abitanti ed operanti nella stessa al fine di ricreare quel tessuto umano che, nell'intento di soddisfare comuni bisogni, sappia ritrovare occasioni di incontro e di dialogo in spirito di amicizia e solidarietà.

Tali scopi verranno perseguiti mediante la promozione di attività sociali, culturali, agonistiche, di rievocazione storica.

L'associazione è parte integrante del Comitato delle Contrade della Città di Volterra ed in quest'ambito, oltre a promuovere iniziative proprie, collabora con le altre Contrade e la Compagnia Balestrieri della Città di Volterra condividendone, nell'interesse comune, le decisioni.

Collabora altresì con Enti civili e religiosi, Pubbliche Amministrazioni, Associazioni, Fondazioni e Privati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3

(Ammissione e numero degli associati)



Dei Contradaioli

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Sono associati contraddaioli di seguito denominati esclusivamente "contradaioli" e costituiscono il popolo dell'associazione che:

- * sono nati nel territorio della Contrada;
- * sono residenti nel territorio della Contrada.

Chi, non rientrando in queste categorie, intende essere ammesso come contraddaiolo, dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione¹.

Lo status di contraddaiolo ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti i contraddaioli appartenenti ad una di queste tre categorie hanno diritto di voto in Assemblea, nelle elezioni dell'Organo di amministrazione ed in ogni altro caso in cui sia richiesto il voto purché abbiano compiuto 14 anni e possono essere eletti a far parte dell'Organo di amministrazione ed a qualsiasi altra carica dell'associazione purché abbiano compiuto 18 anni.

Sono Contradaioli onorari coloro che, per il loro impegno morale e per la loro attività in favore dell'associazione, sono stati ritenuti dall'Organo di amministrazione meritevoli di tale riconoscimento.

Art. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

I Contradaioli hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e di ogni altra deliberazione legittimamente assunta dagli organi dell'associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- concorrere, in ragione delle proprie capacità e possibilità, al buon andamento dell'associazione;
- contribuire alla conservazione ed all'incremento del suo patrimonio ideale e materiale, nonché alla vita ed al prestigio dell'associazione con ogni mezzo.

Art. 5

(Perdita della qualifica di contradaio)

La qualifica di contradaio si perde per *morte, recesso o esclusione*.

Il contradaio che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al contradaio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il contradaio può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al contradaio.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Art. 6

Degli organi della contrada

Gli organi dell'associazione sono:



1. Assemblea della Contrada
2. Organo di amministrazione da qui in poi chiamato "Consiglio Direttivo"

Art. 7

Dell'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo dell'associazione, è composta da tutti i contradaiooli di ambo i sessi che abbiano compiuto i 14 anni di età ed in essa si manifesta e si esprime la volontà del popolo.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati.

Ciascun contradaioolo ha *un voto*.

Ciascun contradaioolo può farsi rappresentare in Assemblea da un altro contradaioolo mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun contradaioolo può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda² convocazione e l'ordine del giorno, mediante avviso posto all'esterno della sede dell'associazione e sulle bacheche dell'associazione, e/o spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente (Balitore).

Per particolari circostanze che rivestano carattere di necessità e urgenza l'Assemblea può essere convocata dal Presidente (Balitore) senza l'osservanza delle predette formalità.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.



8

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

Per deliberare la *sfiducia del Consiglio Direttivo* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti. La sfiducia implica la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, i cui componenti rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi eletti. Le nuove elezioni dovranno essere tenute entro 40 giorni dal voto di sfiducia.

I nuovi eletti restano in carica fino al compimento del triennio in corso.

All'inizio di ogni seduta dovrà essere data lettura del verbale dell'Assemblea precedente, la cui approvazione sarà oggetto di voto.

Le deliberazioni vengono prese con votazione palese per alzata di mano.

Su proposta del Presidente (Balitore) o su richiesta di almeno $\frac{1}{5}$ dei presenti la delibera sarà presa con votazione segreta. Sarà comunque segreta qualunque votazione relativa a persone.

Gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono scelti dal Presidente (Balitore) secondo le necessità dell'associazione.

Egli dovrà comunque porre all'ordine del giorno un determinato argomento quando questo sia richiesto per iscritto da almeno 20 contradaioi in tempo utile per la convocazione.

Art. 8

Del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare l'esclusione dei consiglieri per giustificate motivazioni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- promuovere sottoscrizioni ed altre iniziative per il reperimento dei fondi necessari per l'attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da 15 (quindici) componenti, nominati dall'Assemblea per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili* senza limitazione.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce indicativamente una volta al mese.

E' facoltà del Presidente (Balitore) convocarlo tutte le volte che lo ritenga necessario.

Il Consiglio può essere convocato su richiesta scritta di almeno 6 componenti.

La *convocazione* del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora e l'ordine del giorno, attraverso piattaforme elettroniche e/o mediante avviso posto all'esterno della sede dell'associazione e sulle bacheche dell'associazione, almeno 7 giorni prima della data fissata.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente (Balitore).

In caso di dimissioni di un singolo consigliere si procede alla sua sostituzione attingendo progressivamente dall'elenco dei non eletti.

Qualora le dimissioni facciano scendere il numero dei componenti del Consiglio Direttivo alla metà, il Consiglio Direttivo decade ed i componenti rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Le nuove elezioni dovranno essere tenute entro 40 giorni. Il nuovo Consiglio resta in carica fino al compimento del triennio in corso.

Essi, durante la prima seduta di insediamento, che deve essere tenuta entro 10 giorni dal momento delle elezioni, provvedono a nominare, scegliendoli ovviamente fra di loro, il Presidente denominato "Balitore", il Vicario (Vicepresidente), il Cancelliere (Segretario), il Camerlengo (Tesoriere), l'Economo e i Provveditori.

Sempre durante la prima seduta il Consiglio Direttivo provvede a nominare il Capitano e il Maestro di Campo, scegliendoli fra gli i consiglieri eletti oppure tra i contradaioi che non fanno parte degli eletti. Qualora il Capitano e il Maestro di Campo risultino scelti tra i non eletti, non avranno diritto di voto nel Consiglio Direttivo ma solo potere consultivo su specifiche tematiche.

I membri del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni.

Il Consigliere che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure non partecipa a n. 3 riunioni senza giustificato motivo, può essere escluso dall'Organo Direttivo mediante deliberazione a maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei consiglieri presenti, che hanno diritto al voto, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Non partecipa alla votazione il consigliere interessato dell'eventuale provvedimento.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al consigliere che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Per ciascuna riunione il Cancelliere redige apposito verbale che, una volta approvato nella riunione successiva, viene controfirmato dal Balitore.



Art. 9

Del Balitore (Presidente)

Il Balitore (Presidente) è il capo dell'associazione e *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo con una maggioranza qualificata dei 2/3, nelle prime due votazioni, a maggioranza semplice nelle successive.

Il Balitore *dura in carica* quanto il Consiglio di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Balitore:

- convoca e presiede tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sceglie gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- ha l'obbligo di inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile la trattazione di argomenti per i quali sia intervenuta domanda da parte di almeno 1/3 dei consiglieri arrotondato per eccesso;
- firma la corrispondenza ed ogni atto che riguarda l'associazione;
- provvede che tutto proceda regolarmente, sorvegliando l'operato e l'attività di ogni incaricato;
- partecipa, come componente di diritto, alle riunioni del Comitato delle Contrade;
- risponde dell'operato del Consiglio Direttivo all'Assemblea;
- compie, in nome e per conto dell'associazione, tutto quanto non sia demandato espressamente ed esclusivamente alla competenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- ha facoltà di farsi sostituire dal Vicario o, in assenza di questo da altro componente del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Delle altre figure

Del Vicario (Vicepresidente)

Il *Vicepresidente* sostituisce il Presidente (Balitore) in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vicario coadiuva il Balitore nella conduzione dell'associazione.

Egli può essere delegato a sovrintendere e coordinare vari settori di attività.

Per i casi di assenza o impedimento temporanei, il Balitore è sostituito a tutti gli effetti dal Vicario.

Egli sostituisce momentaneamente il Balitore anche in caso di dimissioni o di vacanza nel corso del triennio, provvedendo entro 20 giorni alla convocazione del Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Balitore.



Del Cancelliere (Segretario)

Il Cancelliere provvede alla stesura dei verbali delle adunanze sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo inserendoli, dopo l'approvazione definitiva, in una apposita raccolta. Cura la tenuta dell'anagrafe dei contradaioi e di quelli Onorari. Svolge i compiti di segreteria, ivi compresi la corrispondenza e il protocollo e custodisce il materiale dell'archivio corrente. Ha inoltre il compito di pubblicizzare con ogni mezzo l'attività dell'associazione e di provvedere agli atti di cortesia epistolare previsti dalla tradizione o indicati dal Balitore.

Del Camerlengo (Tesoriere)

Il Camerlengo è il depositario dei contanti e dei titoli dell'associazione e ne risponde personalmente. Egli redige il bilancio preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo ed il bilancio consuntivo. Spettano al Camerlengo le riscossioni di qualsiasi natura ed entità ed il pagamento di ogni spesa su presentazione di documenti autorizzati dal Balitore o firmati dai singoli responsabili di settore per gli affari di loro competenza. Le eventuali somme che eccedessero quelle di ordinaria amministrazione devono essere depositate presso un Istituto bancario, con facoltà di operare a firma disgiunta del Balitore, del Vicario e del Camerlengo. Le riscossioni e i pagamenti effettuati devono essere registrati su apposito libro di cassa. Anticipa al Cancelliere e all'Economo un fondo entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo. E' tenuto a rendere conto al Balitore della situazione di cassa ogni qualvolta questi ritenga opportuno effettuarne la verifica. Nel caso di impedimento continuativo superiore a giorni 30 può essere momentaneamente sostituito a cura del Balitore su indicazione del Consiglio Direttivo.

Dell'Economo

L'Economo è il consegnatario dei beni mobili dell'associazione e ne cura il mantenimento proponendo al Consiglio Direttivo i necessari interventi. Dispone di un fondo, costituitogli dal Camerlengo per le piccole spese, delle quali deve rendere conto e presentare mensilmente i relativi documenti giustificativi. Deve compilare ed aggiornare l'inventario dei beni mobili di cui è consegnatario. Cura la vestizione dei figuranti per tutte le manifestazioni alle quali sono chiamati a partecipare. Provvede alla collocazione delle bandiere nelle feste tradizionali e nelle altre occasioni previste. Predisporre servizi e quanto altro occorra in occasione di assemblee, convegni, cerimonie e riunioni in genere al fine di assicurarne la piena riuscita.

Del Capitano

Il Capitano viene nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice nella sua prima riunione dopo le elezioni e dura in carica tre anni. Qualora il Capitano risulti scelto tra i non eletti, non avrà diritto di voto nel Consiglio Direttivo ma solo potere consultivo su specifiche tematiche.

Il Capitano è il responsabile delle varie manifestazioni sportive organizzate, direttamente od indirettamente, dall'associazione e risponde della sua attività al Consiglio Direttivo. Ha tuttavia l'obbligo di interessare il Balitore qualora sorgano o si prospettino dispute o vertenze con altre associazioni partecipanti alle manifestazioni sportive. Ha la facoltà di nominare un proprio fiduciario. Può avvalersi dei mezzi finanziari messi a sua disposizione dall'associazione per far fronte ad eventuali spese previste per le manifestazioni. In caso di sue dimissioni o decadenza dalla carica per qualsivoglia motivo, il Consiglio Direttivo eleggerà un nuovo Capitano che resterà in carica per il periodo restante del mandato del Consiglio stesso.



Del Maestro di Campo

Il Maestro di Campo viene nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice nella sua prima riunione dopo le elezioni e dura in carica tre anni. Qualora il Maestro di Campo risulti scelto tra i non eletti, non avrà diritto di voto nel Consiglio Direttivo ma solo potere consultivo su specifiche tematiche. Il Maestro di Campo è il responsabile della coreografia delle uscite in costume, cura la disposizione dei cortei, richiede atteggiamenti comportamentali consoni alla manifestazione, esprime pareri in merito alla rispondenza degli abiti da indossare e su tutte le iniziative di carattere storico e risponde della sua attività al Consiglio Direttivo. In caso di sue dimissioni o decadenza dalla carica per qualsivoglia motivo, il Consiglio Direttivo eleggerà un nuovo Capitano che resterà in carica per il periodo restante del mandato del Consiglio stesso.

Del Collegio dei Maggiorenti

I contradaioi che hanno rivestito la carica di Balitore e di Vicario assumono la qualifica di Maggiorenti, purché non facciano più parte del Consiglio. Essi esercitano le funzioni di tutela e di patronato della contrada e sono custodi delle sue tradizioni. Vigilano sul rispetto dello statuto e degli interessi della contrada.

Art. 11 (Commissione Elettorale)

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo si effettuano secondo il sistema della lista aperta di candidati.

La lista non può contenere meno di 15 (quindici) candidati.

A tutte le operazioni elettorali presiede un'apposita Commissione Elettorale composta da almeno 3 (tre) componenti che abbiano compiuto 18 anni diciottesimo anno di età.

Viene nominata dal Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre dell'anno di scadenza degli Organi Elettivi, scegliendone i componenti i contradaioi che non intendono candidarsi.

La Commissione nomina nel suo interno un Presidente ed un Segretario.

La Commissione deve:

- raccogliere le candidature dei contradaioi che hanno compiuto 18 anni e che intendono partecipare alle elezioni come candidati. Ogni candidato deve rilasciare alla Commissione Elettorale una dichiarazione scritta e firmata, che attesti la sua

13

volontà di candidarsi. La lista dei candidati, il cui numero complessivo – che si auspica il più ampio possibile - non può essere comunque inferiore a 15 (quindici), deve essere esposta nelle bacheche dell'associazione 15 giorni prima delle elezioni. Non possono più essere accettate candidature dopo che la lista dei candidati è stata esposta;

- dare all'episodio elettivo la massima divulgazione e pubblicità possibile, sia a mezzo stampa che tramite manifesti, in modo da indurre al voto il maggior numero possibile di contradaioi;
- sovrintendere e vigilare su tutte le operazioni di voto, che devono essere pubbliche; compilare l'apposito registro dei votanti con nome, cognome, indirizzo e firma di ognuno; effettuare pubblicamente lo spoglio dei voti subito dopo la chiusura del seggio e compilare il verbale conclusivo, contenente tutte le indicazioni del caso. A questo punto la Commissione renderà nota la composizione del nuovo Consiglio Direttivo;
- in caso di contestazioni circa irregolarità riscontrate durante le operazioni di voto, i ricorsi – o quanto meno i preavvisi di ricorsi - vanno presentati alla Commissione Elettorale entro la fine dello spoglio dei voti. A questo punto la Commissione Elettorale ha l'obbligo di informarne il Balitore uscente, che provvederà a convocare entro otto giorni un'Assemblea per prendere in esame detti ricorsi. Solo dopo l'esame dei ricorsi verranno resi definitivi e comunicati all'Assemblea i risultati delle votazioni.

Il voto deve essere esercitato personalmente presso il Seggio elettorale.

La scheda deve avere, accanto ai nomi dei candidati, uno spazio in bianco per eventuali aggiunte o sostituzioni che l'elettore vorrà proporre.

Ogni elettore può votare fino ad un massimo di 15 (quindici) nominativi, sia traendoli dalla lista presentata dalla Commissione Elettorale, sia aggiungendone di nuovi nell'apposito spazio in bianco.

Risulteranno eletti per il Consiglio direttivo i 15 (quindici) candidati che avranno riportato la maggioranza dei voti ed accettino l'elezione.

In caso di uguale numero di voti viene eletto il candidato più anziano d'età.

La scheda verrà considerata nulla se contiene più di 15 (quindici) nominativi prescelti, se reca contrassegni oppure se contiene scritte superflue. In caso di contestazioni, la Commissione Elettorale decide a maggioranza.

Per la validità delle elezioni, il numero dei votanti non dovrà essere inferiore a 50. In caso contrario le elezioni dovranno essere ripetute entro 10 giorni con le stesse modalità.

Le elezioni vengono effettuate in un periodo che va dalla seconda quindicina del mese di dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio Direttivo entro la fine del mese di gennaio. Di norma la data viene fissata dal Comitato delle Contrade e vale per tutte le associazioni.

Art. 12 (Patrimonio)



Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro dei volontari



15
Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi su richiesta scritta presentata da almeno 20 contradaioi al Consiglio Direttivo.

Art. 17
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 18
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 19
(Festa titolare e delle onoranze)

La bandiera dell'associazione può essere esposta fuori della sede in occasione delle Elezioni e della festa del Titolare.
Viene inoltre esposta ogni qual volta lo decida il Comitato delle Contrade, nei luoghi e tempi fissati dal medesimo.



IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE CERTIFICA
CHE LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DI 15
PAGINE E' CONFORME ALL'ORIGINALE QUI
REGISTRATO IL 22/05/2021 AL N. 1078
SERIE 3 VOL. OFFICIO
SI RILASCI A RICHIESTA DI OFFICIO
VOLTERRA, 22/12/2022

A NOME DI TUTTA
L'ASSEMBLEA
IL BALITORE

[Handwritten signature]

CONTRADA SAN GIUSTO
B.go San Giusto, 55
56048 VOLTERRA (PI)

IL FUNZIONARIO
(*[Handwritten signature]*)
(*[Handwritten signature]*)